

OGGETTO: Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (*"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*), come in ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 (in vigore dal 12 settembre 2014), ha introdotto una riforma complessiva dell'ordinamento contabile degli enti locali che trova applicazione *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi"* (art. 80);

VISTO, in particolare, l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui:

- comma 1: le amministrazioni pubbliche adottano lo schema del bilancio di previsione finanziario di cui all'allegato 9 dello stesso decreto legislativo, *"costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri"*;
- comma 12: *"Nel 2015 gli enti [...] adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale."*;
- comma 13: *"Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. [...]"*;

VISTO altresì il paragrafo 8 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 secondo cui: *"Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenuti alla predisposizione del DUP [Documento unico di programmazione] e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014"* ossia la Relazione previsionale e programmatica;

RICHIAMATO l'art. 151 del Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale:

- secondo il testo vigente: gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- secondo il testo che sarà in vigore dal 1 gennaio 2015: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze."*;

RICHIAMATO altresì l'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce;

VISTO l'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 che dispone in materia di principi e di equilibri di bilancio, ed i

successivi artt. 164 e 165, sulle caratteristiche e sulla struttura del bilancio, rispettivamente, nel testo già vigente ed in quello novellato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTI i principi contabili generali o postulati, riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, nonché il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, riportato nell'allegato 4/1 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, da adottare anche per l'esercizio 2015 con funzione autorizzatoria, sono costituiti dal bilancio annuale di previsione cui è allegata la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, riferiti ad un orizzonte temporale di durata triennale;
- con il D.P.R. 194/1996 sono stati approvati i modelli per la redazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale mentre con il D.P.R. 326/1998 sono stati approvati i modelli per la redazione della relazione previsionale e programmatica

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, nel testo attualmente vigente, secondo cui il bilancio è corredato dai seguenti allegati:

- a) il Rendiconto della gestione deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- d) il Programma triennale dei lavori pubblici e l'Elenco annuale dei lavori, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
- e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO altresì l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, nel testo che sarà in vigore a partire dal 1 gennaio 2015, secondo cui al bilancio di previsione "armonizzato" - comprendente gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio - sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, ossia:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa;
- h) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

nonché i seguenti ulteriori documenti:

- i) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e della Legge 5 agosto 1978 n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- k) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;

VISTI altresì:

- l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui "[...] La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.[...]";
- l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui "[...] La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie. [...]";

DATO ATTO che l'adozione del "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 ed al paragrafo 11 del relativo allegato 4/1, è obbligatoria per gli enti locali solo a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del previsto decreto di approvazione da parte del Ministro dell'Interno (art. 18, comma 4);

VISTO altresì:

- l'art. 128, commi 1 e 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici) secondo cui il Programma triennale dei lavori pubblici è l'Elenco annuale dei lavori, sono approvati unitamente al bilancio di previsione ed in coerenza con esso;
- l'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008 secondo cui al Bilancio di previsione è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 171 del 25.11.2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati gli schemi del Bilancio di previsione 2015 (allegato "A"), del Bilancio pluriennale 2015-2017 (allegato "B") e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 (allegato "C"), redatti sulla base dei modelli di cui al D.P.R. 194/1996 ed aventi funzione autorizzatoria ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 118/2011;

VISTA:

- la Deliberazione della G.C. n. 162 del 18.11.2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono state determinate le tariffe del COSAP (allegato "D/1" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 164 del 18.11.2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono state determinate le tariffe e le maggiorazioni del Diritto sulle pubbliche affissioni (allegato "D/2" parte integrante e sostanziale);

- la Deliberazione della G.C. n. 163 del 18.11.2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono state determinate le tariffe del CIMP (allegato "D/3" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 166 del 18.11.2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono state determinate le misure dell'Imposta di soggiorno (allegato "D/4" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 165 del 18.11.2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda individuale, i diritti e le altre entrate comunali di natura non tributaria (allegato "D/5" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione del C.C. n. 26 del 19.06.2014 con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (allegato "D/6") che, non essendo intervenuti atti modificativi, restano in vigore ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento sull'Imposta unica comunale;
- la Deliberazione consiliare con la quale sono state determinate le tariffe della Tassa sui rifiuti (allegato "D/7"), previa avvenuta approvazione consiliare del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015, di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;
- la Deliberazione consiliare con la quale sono state determinate le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (allegato "D/8");

VISTI altresì:

- il Regolamento sull'Imposta unica comunale (comprendente la disciplina in materia di IMU, TARI e TASI) approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014;
- il Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con Deliberazione del C.C. n. 71 del 21.12.2012;
- il Regolamento sull'Imposta di scopo (ISCOP), approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 19.12.2013 e successivamente modificato;

DATO ATTO che tutte le deliberazioni ed i regolamenti con i quali sono determinate le misure delle varie entrate comunali, sia di natura tributaria che non tributaria, costituiscono parte integrante della manovra di bilancio dell'esercizio 2015 e sono indispensabili ad assicurarne gli equilibri;

VISTE altresì:

- la Deliberazione della G.C. n. 170 del 25.11.2014 con la quale è stata approvata, per l'anno 2015, la destinazione della quota vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, e dell'art. 208 del Codice della Strada;
- la Deliberazione della G.C. n. 169 del 25.11.2014 con la quale è stata effettuata l'individuazione dei beni suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;

VISTA:

- la Deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il Programma triennale dei LL.PP. 2015-2017 e l'Elenco annuale dei lavori (allegato "E");
- la Deliberazione consiliare con la quale si è provveduto alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie (allegato "F");
- la Deliberazione consiliare con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 (allegato "G");

VISTI, in materia di Patto di stabilità interno per gli enti locali:

- l'art. 14 del D.L. 78/2010;
- l'art. 20 del D.L. 98/2011;
- gli artt. 30, 31 e 32 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012);
- l'art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013);
- l'art. 1, comma 532 e ss., della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- il Decreto n. 11400 del 10.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno;

- la Circolare n. 6 del 18.02.2014 della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATO l'art. 31, comma 18, della L. 183/2011 secondo cui "Il bilancio di previsione degli enti locali (...) deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.";

CONSTATATO che il bilancio di previsione ed i suoi allegati sono redatti conformemente a quanto indicato dalla legge vigente in materia di Patto di stabilità interno e sono compatibili con i relativi saldi finanziari programmatici, come si evidenzia dal Prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integranti e sostanziali (allegato "H");

DATO ATTO che, sulla base delle verifiche condotte nell'esercizio 2014, si prevede il raggiungimento dell'obiettivo programmatico previsto per l'anno stesso dalle norme in materia di Patto di stabilità interno;

VISTO altresì:

- lo schema del Bilancio di previsione 2015-2017 con gli allegati di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 (allegato "I"), redatto secondo i modelli di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, avente funzione conoscitiva; a tale schema sono acclusi, con funzione conoscitiva, i prospetti di cui agli art. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011 riportanti la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;
- la Nota integrativa al Bilancio di previsione 2015-2017 (allegato "L");

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011:

- *"[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).";*
- *"nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.";*
- *"non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.";*

CONSIDERATO che:

- gli schemi del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria, redatti sulla base del D.P.R. 194/1996, prevedono esclusivamente lo stanziamento del "Fondo di svalutazione crediti" all'Intervento 1.01.08.10 del Titolo I della Spesa;
- tale stanziamento è stato dimensionato, nelle previsioni del triennio, sulla base dei criteri di cui al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO altresì che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 550-552, della Legge 147/2013, che trovano applicazione a partire dall'esercizio 2015, in virtù del tenore della norma e del quadro

ordinamentale complessivo, sono da intendersi riferite all'avvenuta approvazione dei bilanci consuntivi dell'esercizio 2014;

VISTI:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi il 02.12.2014 dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria (allegato "M"), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI infine:

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2013 del Comune di Pisa;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale riferita al Rendiconto della gestione 2013, dalla quale risulta che l'Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale;
- le risultanze dei rendiconti dei consorzi e i bilanci delle società di capitali, partecipate dal Comune, relativi all'esercizio 2013 (pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Enti partecipati");

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare;

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative, in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che il consiglio esercita sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poichè descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni ed esterni in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione;

VALUTATA favorevolmente la manovra finanziaria e la programmazione triennale contenuta nei sopra richiamati documenti nonché la coerenza della stessa con il Programma di mandato per il quinquennio 2013-2018, approvato con Deliberazione del C.C. n. 51 del 17.10.2013;

RITENUTO che la presente programmazione di bilancio sia idonea:

- a definire le risorse necessarie per la realizzazione dei fini prestabiliti e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale;
- a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione, ed a dividerne le conseguenti responsabilità;

CONSIDERATO che le previsioni del bilancio sono state elaborate in base alla legislazione attualmente vigente ed alle norme che si prevedono in vigore per il prossimo triennio, ferma restando la necessità di modificare ed adeguare i documenti di programmazione suddetti e le deliberazioni in materia tributaria e tariffaria qualora risultassero non conformi alle disposizioni che saranno definitivamente vigenti;

CONSIDERATO altresì che la definizione del bilancio di previsione in un momento antecedente all'inizio dell'esercizio di riferimento è presupposto essenziale per un corretto sviluppo del

processo di programmazione e controllo, e dunque costituisce interesse prevalente per l'Ente al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI infine:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001 e le successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 e le successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente, evitando i rallentamenti che deriverebbero dall'esercizio provvisorio;

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed i relativi allegati ai sensi di legge, redatti secondo i modelli contabili approvati con il D.P.R. 194/1996 e con il D.P.R. 326/1998, che hanno valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D.Lgs. 118/2011, così riepilogati:

- il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato "A"), con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE		SPESE	
Titolo I - Entrate tributarie	82.880.907,00	Titolo I - Spese correnti	117.393.039,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	11.976.171,00	Titolo II - Spese in conto capitale	20.979.892,00
Titolo III - Entrate extratributarie . . .	30.962.970,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti . .	17.747.892,00		
Totale entrate finali	143.567.940,00	Totale spese finali	138.372.931,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	5.195.009,00
Titolo VI - Entrate derivanti da servizi per conto terzi	30.000.000,00	Titolo IV - Spese da servizi per conto terzi	30.000.000,00
Totale titoli V e VI	30.000.000,00	Totale titoli III e IV	35.195.009,00
Totale complessivo Entrate	173.567.940,00	Totale complessivo Spese	173.567.940,00

- il Bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato "B");

- la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato "C");

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, al Bilancio di previsione con funzione autorizzatoria è affiancato, con funzione conoscitiva, il Bilancio di previsione 2015-2017 (allegato "I") redatto secondo i modelli di cui all'allegato 9 del medesimo decreto legislativo;
- 3) di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2015 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli

atti connessi alla manovra finanziaria 2015, le modifiche e integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore nell'anno 2015, con particolare riferimento alla legge di stabilità, o all'attuazione delle disposizioni in materia di "armonizzazione contabile", nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

- 4) di pubblicare il Bilancio di previsione 2015 sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

D E L I B E R A altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, con separata votazione.



COMUNE DI PISA
Direzione Finanze Provveditorato Aziende

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 15 del Regolamento di contabilità;

Dato atto che l'approvazione degli atti consiliari elencati nella proposta di deliberazione in oggetto, nei testi proposti al Consiglio Comunale dalla Giunta, costituisce presupposto necessario per l'approvazione del Bilancio di previsione in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di bilancio;

Tenuto conto di quanto stabilito al punto 3) del dispositivo dell'atto deliberativo;

Richiamando le valutazioni e considerazioni contenute nella Nota integrativa al Bilancio di previsione, da intendersi quali parti integranti del presente atto,

si esprime

parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Pisa, 2 dicembre 2014

IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Sassetti